



Comune di Morciano di Romagna (RN)

Provincia di Rimini

**BANDO PUBBLICO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER L'AGGIORNAMENTO
DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)**

(Legge Regionale n.24/2001 e ss.mm. ii. - Regolamento Comunale approvato con atto di Consiglio comunale n. 76 del 20 novembre 2008)

Ai sensi e per gli effetti dei seguenti atti:

- Legge Regionale 08/08/2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 20 novembre 2008;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia n. 29 del 09 dicembre 2013, esecutiva, avente per oggetto "*Bando pubblico di concorso integrativo per l'aggiornamento della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi E.R.P. nel Comune di Morciano di Romagna. Approvazione schema bando e schema di domanda di partecipazione*",

viene indetto un **bando pubblico di concorso integrativo destinato all'aggiornamento biennale della vigente graduatoria generale** (approvata con atto del Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata n. 10 in data 14 settembre 2011), per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi assoggettati all'Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati nel territorio comunale di Morciano di Romagna.

Per la formulazione della graduatoria viene pubblicato il presente bando, che prevede la presentazione delle domande **entro le ore 13,00 del giorno 08 maggio 2014** secondo le modalità in esso contenute, come previsto dall'art. 2 del Regolamento comunale.

Successivamente, dopo due anni, si procederà all'indizione di un nuovo Bando di carattere generale.

Fino all'approvazione dell'aggiornamento della graduatoria gli eventuali alloggi disponibili vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente.

Possono aspirare al presente bando integrativo:

- sia nuovi aspiranti all'assegnazione;
- sia coloro che, già collocati nella vigente graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

In ottemperanza all'art. 15, comma 2, della citata L.R. n. 24/2001, la deliberazione di C.R. n. 327/2002, così come modificata dalla deliberazione di C.R. n. 395/2002, la Regione Emilia Romagna ha definito i seguenti requisiti del nucleo avente diritto, per conseguire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

A) Cittadinanza:

Può presentare domanda:

- a.1) il cittadino italiano;
- a.2) il cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) il cittadino straniero, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Il possesso di tale requisito è richiesto per il solo richiedente.

B) Residenza o attività lavorativa:

E' necessario il possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:

- b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Morciano di Romagna da almeno un anno;
- b.2) attività lavorativa esclusiva nel Comune di Morciano di Romagna intendendosi comprovato tale requisiti;
- b.3) attività lavorativa svolta all'estero.

Il possesso di tale requisito è richiesto per il solo richiedente.

C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili. Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili:

- 1) il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune in cui si

presenta la domanda, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, calcolata negli ambiti comunali suddetti, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore. Per presentare domanda di E.R.P. nel Comune di Morciano di Romagna la rendita catastale rivalutata di beni immobili di proprietà del nucleo familiare richiedente siti in ambito provinciale, non deve essere pertanto superiore ad Euro 173,53 e successive rivalutazioni;

2) fatto salvo il rispetto di quanto previsto al punto 1), il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune in cui si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore. Per presentare domanda di E.R.P. nel Comune di Morciano di Romagna la somma delle rendite catastali rivalutate di beni immobili di proprietà del nucleo familiare richiedente, siti sia in ambito provinciale che in qualsiasi altra località, non deve essere pertanto superiore ad Euro 303,67 e successive rivalutazioni;

3) Nei casi di cui ai punti 1) e 2) qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, la rendita catastale complessiva rivalutata non deve essere superiore a 5 volte la tariffa della categoria catastale di riferimento. Per il Comune di Morciano di Romagna la rendita catastale dei fabbricati rivalutata non deve essere pertanto superiore ad Euro 433,82 e successive rivalutazioni;

Il possesso di tale requisito è richiesto per tutti i componenti del nucleo familiare richiedente.

D) Assenza di precedenti assegnazioni

d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;

d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il possesso di tale requisito è richiesto per tutti i componenti del nucleo familiare richiedente.

E) Reddito per l'accesso

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) ed all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

e.1) valore I.S.E.: non deve superare € **34.308,60**.

e.2) valore I.S.E.E.: non deve superare € **17.154,30**.

e.3) per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

e.4) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni e.3) ed e.4) non sono tra loro cumulabili.

e.5) Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a € 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n. 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/2000. Il suddetto valore è incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%.

Per "**nucleo familiare**" si intende:

- nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi **anagraficamente**. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. I minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

- nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza **anagrafica** more uxorio, nonché nuclei di persone anche non legate da vincoli di parentela ed affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza **anagrafica** deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria. per riconoscere la convivenza, il Comune fa riferimento alla certificazione anagrafica che attesta la composizione e la data di costituzione del nucleo familiare.

Ogni cittadino inserito in graduatoria può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

I predetti requisiti devono essere posseduti da parte del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti, al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE – PUNTEGGIO

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso integrativo deve essere presentata in bollo, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Morciano di Romagna, in distribuzione presso lo Sportello Sociale e l'Ufficio Protocollo nella Sede Comunale aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8:30 alle ore 12:30, a partire **dal giorno 24 marzo 2014 con scadenza alle ore 13:00 del giorno 08 maggio 2014.**

Il suddetto modulo è scaricabile anche sul sito internet del Comune www.morciano.org.

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata presso l'Ufficio Protocollo di cui sopra, corredata dalla seguente documentazione, a pena di esclusione dalla graduatoria:

- a) attestazione I.S.E./ I.S.E.E. resa dall'I.N.P.S. riferita ai redditi dell'anno **2012**;
- b) dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18.05.2001 con modello base e con tutti i fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo avente diritto.

Per la **compilazione della Dichiarazione ISE** il richiedente può rivolgersi a Centri di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) presso i Sindacati, i Patronati e l' I.N.P.S.

Per informazioni sulla compilazione della domanda il richiedente può rivolgersi allo Sportello Sociale presso la Sede Comunale, tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Nei predetti moduli di domanda è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza. Infatti il questionario è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal Regolamento Comunale approvato con atto C.C. n. 76 del 20.11.2008 e riguarda le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dal Regolamento stesso.

Con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda, il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che sui dati saranno effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di assegnazione di alloggio potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 109/1998, e 6, comma 3, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 109/98 e del D.Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti verranno esclusi dalla graduatoria e/o decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000).

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi:

	accessori predeterminati dalla P.A.		
<input type="checkbox"/> A-2.2	Sistemazione precaria - Situazione di disagio abitativo, qualora, alla data della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussista la sistemazione, da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda, in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie.	Punti 11.700	

Le condizioni di cui ai punti A-2.1 e A2.2 sono attribuibili solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un anno.

A-3 – Improprietà abitativa

<input type="checkbox"/> A-3.1	<p>Alloggio improprio – sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione esistente da almeno due anni dalla data della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanze anagrafiche.</p> <p>Sono individuati quali alloggi impropri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli alloggi non idonei ai sensi del D.M. 5 luglio 1975; b) gli spazi appartenenti alla categorie catastali B/6, B/7, B/8 e tutti quegli appartenenti alle categorie C, D, E <p>In particolare sono considerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) magazzini e laboratori; 2) autorimesse, box; 3) cantine e soffitte; 4) uffici, negozi e botteghe <p>La condizione di alloggio improprio di cui alle lett. a) e b) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda da valido certificato catastale. La condizione di cui alla lettera a) non è riconosciuta se è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della normativa vigente. In sede di assegnazione la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Municipale. Il Comune di Morciano di Romagna si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione</p>	Punti 11.900	
<input type="checkbox"/> A-3.2	Antigienicità - Residenza, da oltre dodici mesi, dalla data di presentazione della domanda, in alloggio antigienico da certificarsi da parte dell'autorità competente. Tale condizione non viene riconosciuta qualora sia stata accertata per il medesimo alloggio, a favore di altro richiedente, in un precedente aggiornamento della graduatoria	Punti 7.000	
<input type="checkbox"/> A-3.3	Inidoneità immobile - Residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità competente. Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-2.1 o B-2.2	Punti 8.000	

<input type="checkbox"/> A-4	Coabitazione - Richiedenti, che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità. Il punteggio non è attribuito quando fra i due nuclei familiari sussiste un rapporto di lavoro	Punti 4.000	
<input type="checkbox"/> A-5	Sovraffollamento - Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento	Punti 1.000	

B) – CONDIZIONI SOGGETTIVE

B – 1 Anzianità

<input type="checkbox"/> B-1.1	Stato abbandono - Nucleo familiare composto da un solo anziano ultrasessantacinquenne in stato di abbandono morale e materiale. In assenza di figli la condizione potrà essere certificata dal Servizio Sociale, in presenza di figli lo stato di abbandono dovrà essere dichiarato dall'autorità giudiziaria	Punti 8.200	
<input type="checkbox"/> B-1.2	Ultrasessantenne - Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni, purchè l'altro non svolga attività lavorativa	Punti 6.900	
<input type="checkbox"/> B-1.3	Ultrasessantacinquenne - Per ogni ultrasessantacinquenne presente nel nucleo familiare richiedente attribuzione di un punteggio minimo di 2000 punti che viene aumentato di punti 100 per ogni anno di età successivo ai 65	Punti tra 2.000 e 4.000 (85 anni)	

B – 2 – Invalidità

<input type="checkbox"/> B-2.1	Invalidità' Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Per gli invalidi del lavoro il punteggio verrà assegnato su presentazione dell'attestazione del riconoscimento di invalidità secondo le norme del T.U. ex D.P.R. 1124/65 a partire da un minimo del 34%. Attribuzione di punti 77 per ogni punto di invalidità.	Punti 7.700 (per 100% invalidità civile o 67% INAIL)	
<input type="checkbox"/> B-2.2	In caso di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o presenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G.. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti; o per la condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative	Punti 9.000	

B – 3 - Presenza di Minori		
<input type="checkbox"/> B-3.1	Minori - Nucleo familiare richiedente con minori a carico.	Punti 3.000 (per ogni minore)
<input type="checkbox"/> B-3.2	Minore/i con 1 solo adulto - Nucleo familiare richiedente composto da un solo adulto con uno o più minori a carico. La condizione non è attribuibile quando sussista convivenza more uxorio con altro adulto non facente parte del nucleo familiare richiedente. Tale forma di convivenza potrà risultare sia da risultanze anagrafiche sia da relazione dei Servizi Sociali o VV.UU	Punti 5.000
<input type="checkbox"/> B-4	Conflittualità – Esistenza di una situazione conflittuale, comprovata dai competenti servizi pubblici o da provvedimento dall’Autorità Giudiziaria, dove il reperimento di una abitazione risulta un elemento indispensabile per intraprendere un percorso di crescita e autonomia	Punti 5.000
I punteggi determinati dalla valutazione delle condizioni oggettive e soggettive sopra elencate si sommano alla sottoelencata condizione B-5.		
<input type="checkbox"/> B-5	Anzianità di residenza – anzianità di residenza del richiedente nel Comune di Morciano di Romagna con attribuzione di punti 3 per ogni anno di anzianità di residenza, a partire dal 4° anno dalla data di iscrizione anagrafica nel comune.	Punteggio max attribuibile 10.000
C – Condizioni Economiche		
<input type="checkbox"/> C-1	Punteggio ISEE calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS Non verrà attribuito il punteggio relativo alla condizione economica qualora il soggetto richiedente non sia in grado di produrre redditi ai fini IRPEF relativi all’anno fiscale di riferimento, almeno pari ad un trattamento minimo INPS, fatti salvi i richiedenti possessori di redditi esenti ai fini IRPEF ed i richiedenti il cui nucleo familiare è sostenuto economicamente in tutto o in parte dal Settore Servizi Sociali.	Punti 30.000 - ISEE
<input type="checkbox"/> C-2	Onerosità del canone di locazione da rapportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità: a) sino ad un’incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio; b) nell’intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2800 sino a punti 6000; c) oltre il 50% non c’è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b). Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della normativa vigente e	Punti [2.800+ (inc.-14)/36 *3.200]

	<p>regolarmente registrato e dovrà attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non sarà attribuibile quando sia stato convalidato sfratto per morosità.</p> <p>Il pagamento del Residence viene equiparato al pagamento del canone di locazione, purchè il richiedente sia in grado di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall'Ente Pubblico l'incidenza canone/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente.</p>		
--	--	--	--

Qualora le condizioni di cui al punto A-1.1 o A-2.1 e A-2.2 concorrano:

D1 alla condizione di cui ai punti B-1.1 o B-1.2

D2 alla condizione di cui ai punti B-2.1 o B-2.2

D3 alla condizione B-3.2

il punteggio ottenuto sarà aumentato nella misura del 10%.

In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:

- prima i richiedenti residenti nel Comune di Morciano di Romagna ordinati secondo l'anzianità di residenza;
- in subordine verrà data priorità al richiedente più anziano di età.

Incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio

Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio.

Le sottoelencate condizioni non sono cumulabili fra loro:

A-1.1 - sfratto e condizioni equiparate

A-2.1 - Sub-locazione del Comune

A-3.1 - Alloggio improprio

A-3.2 - Antigienicità

A-4 - Coabitazione

Le condizioni A-3.1. – Alloggio improprio e A-3.3 – Inidoneità dell'immobile non sono cumulabili fra loro.

Sussiste incompatibilità fra la condizione A-3.1 – Alloggio Improprio e C-2 – Incidenza del canone sul valore I.S.E., qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.

Le condizioni B-1.1 – B-1.2 – B-1.3 "anzianità" non sono cumulabili fra loro solo se riferite alla medesima persona. Nella condizione B-1.3 per ogni ultrasessantacinquenne oltre il primo, il punteggio viene assunto al 50%. Il punteggio pieno viene calcolato sulla maggiore anzianità.

Le condizioni B-2.1 e B-2.2 "invalidità" non sono cumulabili fra loro se riferite alla medesima persona. In presenza di più invalidi il punteggio pieno viene calcolato sul grado di invalidità maggiore; le ulteriori invalidità vengono conteggiate al 50%.

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Le domande di assegnazione alloggio dovranno essere presentate su apposito modulo predisposto dal Comune, con applicata una marca da bollo, direttamente o essere inviate per posta, con lettera raccomandata, allegando la copia di un documento valido di identità, alla sede del Comune di Morciano di Romagna entro la data di scadenza del bando.

Per la formazione della graduatoria **il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13,00 del 08 maggio 2014.** Le domande inviate per posta potranno pervenire utilmente anche in data successiva e comunque entro sette giorni successivi dalla scadenza del bando, purché il timbro postale dimostri che le stesse siano state inviate entro le ore 13,00 del giorno sopraindicato.

Il Comune, avvalendosi dell'ACER di Rimini, nell'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti, **siano essi nuovi aspiranti o coloro che, già collocati nella vigente graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, non rilevabili al momento della formulazione della predetta vigente graduatoria,** ne verifica la completezza e la regolarità provvedendo ad attribuire a ciascuna di esse i punteggi relativi alle situazioni dichiarate e documentate dall'interessato ed accertate d'ufficio, e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. In calce alla graduatoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Qualora, nell'esercizio di tale attività istruttoria, si riscontri l'inattendibilità dei requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del Bando di concorso, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, predisposta dal Comune, viene approvata con provvedimento dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune.

Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché dei modi e termini per la presentazione dei ricorsi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (albo pretorio comunale on line – uffici preposti – sito internet).

Entro trenta giorni, dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso.

Il Responsabile del provvedimento, per l'esame dei ricorsi si può avvalere di una Commissione Tecnica (consultiva) costituita dal Dirigente e dal Responsabile dell'Ufficio Casa, che assume funzioni di segreteria, da un rappresentante dei Servizi Sociali, 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali Confederali, 1 rappresentante degli Organizzazioni Sindacali degli inquilini, individuato dalle stesse. La costituzione della Commissione Tecnica è approvata con provvedimento del responsabile dell'ufficio patrimonio. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti la Commissione. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione Tecnica decide sui ricorsi presentati entro il termine massimo di venti giorni.

La graduatoria così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento dirigenziale costituente provvedimento definitivo e pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni.

La graduatoria è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione a seguito di provvedimento definitivo.

In assenza di ricorsi la graduatoria esplicherà la propria efficacia dal primo giorno di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di presa d'atto di assenza di ricorsi.

Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria e nel rispetto dello standard abitativo contemplato dal Regolamento Comunale approvato con atto C.C. n. 76 del 20.11.2008.

E' facoltà del Comune di Morciano di Romagna, avvalendosi dell'ACER di Rimini, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

4. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune di Morciano di Romagna, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale di cui sopra e nel rispetto degli standard abitativi indicati all'art. 12 del più volte citato Regolamento comunale.

Il Comune, in sede di assegnazione di alloggi, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, ai sensi del Regolamento di cui sopra. Per effettuare la verifica di cui sopra il Comune potrà avvalersi della collaborazione

dell'ACER.

Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda, anche richiedendo adeguata documentazione all'interessato.

La presentazione della domanda di concorso indica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m., del Regolamento Comunale approvato con atto C.C. 76 del 20 novembre 2008 e delle disposizioni contenute nel presente bando.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Monica Galli